PARROCCHIA

DI

PORCIA

PORDENONE
Arti Grafiche già Fratelli Gatti
1929

A. S. Eccellenza Ill.ma e Rev.ma

Mons. LUIGI PAULINI Vescovo di Concordia

IN PORTOGRUARO

Oggetto: **DISTACCO di RORAIPICCOLO da PORCIA**

Eccellenza Ill.ma e Rev.ma

Ho studiato accuratamente la quistione del distacco di Rorai da Porcia e mi affretto, anche in evasione dell'ultima sollecitatoria della Rev.ma Curia, a rispondere in merito.

A mio avviso non sono da accettarsi i ricorsi A (Comitato d'agitazione di Roraipiccolo - Anno 1927) B e C (Cappellano D'Andrea 1928) perchè mancanti di base giuridica, non sempre oggettivi e veridici, sorvolando su quanto riguarda la forma perchè non spetta a me giudicarla.

I ricorrenti dell'alleg. A domandano la separazione per questi motivi: "*Roraipiccolo ha una configurazione propria, confini ben definiti, una struttura morale tutta diversa da quella di Porcia, da ciò esigenze particolari*".

E l'autore del ricorso B a conferma del ricorso A dice:
"*(Rorai) ha confini ben distinti....., di carattere franco e leale nettamente opposto a quello di Porcia, e quindi fieri per la lotta della loro indipendenza*".

E l'alleg. C n. 1 "*In Archivio non esiste Carta topografica della parrocchia..... Però (lo scrivente) a suo esclusivo giudizio pensa che tale richiesta possa assumere un'importanza secondaria dal fatto che il Municipio - agli effetti civili - ha sempre tenuto nettamente distinti gli abitanti delle tre frazioni Porcia - Palse - Rorai*".

Incominciamo dai

Confini.

Riguardo ai Confini non dovevano i ricorrenti attenersi ad una parola generica, ma avrebbero dovuto far eseguire una carta topografica dalla quale i confini avessero potuto risultare chiari e ben definiti (Istr. 25 Luglio 1920 N. 4) poichè dopo il Concilio di Trento e specialmente in Jure Codicis, dato il carattere territoriale della parrocchia, occorre sapere fin dove si estenda la giurisdizione dei singoli parrochi (Palestra del Clero 2 Maggio 1929).

Non so se debbasi dir seria l'asserzione del ricorrente alleg. C n. 1 di non poter far eseguire la carta topografica per la enormità della spesa, quando tale carta potè senza grave spesa farla preparare lo scrivente e in doppio esemplare dall'Ing. Puiatti, al solo scopo di determinare la popolazione delle due parti e facilitare al Rev.mo Ordinario - qualora lo credesse opportuno - quel provvedimento che gli è acconsentito dal can. 476 § 2, poichè l'Ordi-

nario potrà istituirvi chiese sussidiarie o cappellanie contenute nei confini d'una parrocchia rimanendo addette alle dipendenze di questa fino a che non possano esser erette in vere e distinte parrocchie (S. Congr. Consist. 1 Agosto 1919 - V).

Popolazione di Roraipiccolo e di Porcia.

I ricorrenti hanno commesso un' inesattezza anche nel numero della popolazione delle due frazioni in quistione. L' alleg. A fa ascendere il numero degli abitanti di Rorai nel 1927 a 2700; l' alleg. B nel 1921 a 2300, nel 1924 a 2600, nel 1927 poi.....

La verità invece è che nel 1921 la popolazione legale di Rorai era di 2016 abitanti e nel 1929 dal mio censimento fatto nel Maggio pp. con la massima esattezza risultano a Rorai 2065 abitanti compresi gli assenti, in confronto di 2338 Porcia.

Distanza tra le due frazioni.

La distanza dalla Chiesa parrocchiale all' Oratorio di S. Agnese di Rorai è di soli m. 1450, e quella che dovrebbe separare la chiesa nuova di Rorai che intende di innalzare il Comitato, con tutti i debiti che ha in groppa (malgrado abbia raccolto negli ultimi sette anni la somma di L. 87.651.35 vedasi all. B pag. 2) sarebbe solamente di m. 1115: meno di un quarto d' ora di cammino su d' una bellissima strada da passeggio.

Carattere morale delle due frazioni.

A Porcia v' e' il ceto signorile, agricolo ed operajo - a Rorai solo i due ceti agricolo ed operajo. Se si astragga dal ceto signorile, il sottoscritto non ha trovato alcuna differenza nell' altra parte della popolazione, malgrado quella di Rorai venga continuamente sobillata dal Comitato d' agitazione capeggiato dal cappellano Don D'Andrea e da altra gente interessata.

Lo dice l' alleg. A pag. 3 "*Da Porcia ci sentiamo staccati e vogliamo esserlo ad ogni costo; fin d' ora rifiutiamo ogni cooperazione al futuro Arciprete e contro i mestatori insipienti e i farisei scaltriti, che estranei alle cose nostre si insinuassero a seminar zizzania ci ergiamo fieri e sdegnosi, li segneremo a dito e copriremo col nostro disprezzo*". E poche righe sopra: "*Vi fu chi offrì somme vistose e poi ristette e si pentì, perchè giudicò la nostra iniziativa non realizzabile*". Dunque iniziativa di pochi e..... irrealizzabile! Nè si gridi contro il malcostume di quella frazione, ogni paese ha i suoi guai!

Ma dato e non concesso che vi siano delle diversità di carattere tra le due frazioni tale diversità non sarebbe valido argomento di separazione quando il can. 216 § 4 vieta la formazione di nuove parrocchie ancorchè fosse richiesta da diversità di idioma o di nazionalità, ch' è qualche cosa di più della diversità di carattere.

Giuspatroni - Beneficio.

"Il beneficio è di giuspatronato laico, costituito quindi ex integro dalla famiglia castellana ed in ispecie da una frazione della parrocchia (Rorai) che fin dall'origine fu sempre soggetta all'Amministrazione spirituale di Porcia" (Mons. Degani - Lettera privata esistente in questo Archivio); quindi il can. 1450 § 1 al quale si appellano i ricorrenti alleg. A pag. 1 lascia tranquilli nel loro pieno diritto "*i superstiti e residuati medioevali*"; riguarda il futuro, sul quale siamo d'accordo, e non il passato.

Anzi il can. 1417 § 2 proibisce all'Ordinario di mutare le condizioni volute dal giuspatrono ed accettate dall'autorità ecclesiastica se le nuove siano sfavorevoli alla parrocchia, tanto più che il can. 1469 § 3 fa obbligo ai giuspatroni di supplire con le loro sostanze alle deficienze per il decente esercizio del Culto e conveniente collazione del Beneficio.

La dote del Beneficio è tanto necessaria in quanto senza di essa, astraendo anche dalle prescrizioni e natura del Beneficio, l'ufficio parrocchiale non può sussistere; di fatto il sacerdote preposto deve aver da vivere con decoro di se stesso e del culto e tale dote deve essere stabile, non soggetta a menomazione (can. 1415 § 1).

E ciò non soltanto per la volontà del legislatore come era anticamente, nè solamente a motivo dell'ufficio parrocchiale che essendo ufficio strettamente ecclesiastico deve essere stabilmente istituito (can. [illegible] del Beneficio che in forza dell'erezione [illegible] stessa [illegible] dicum; la perpetuità infatti è una proprietà della persona morale (can. 102 § 1).

Ma il Beneficio di Porcia per se meschino ed appena appena sufficiente ad una vita decorosa del sacerdote, verrebbe reso irrisorio dalla dismembrazione della parrocchia e non più atto a sostenere decentemente gli oneri del culto.

L'autore dell'alleg. A a pag. 2 asserisce che l'Arciprete riceve dalla Fabbriceria un contributo annuo di qualche migliaio di lire; lo stesso autore, non più nascosto da altri nomi, nell'alleg. C n. 2 smentisce quanto sopra aveva asserito. Il metodo di dire e disdire pare gli sia famigliare: nell'alleg. A pag. 2 afferma che il cappellano percepiva dall'Arciprete la somma di L. 1000; nell'alleg. C n. 3 l'accresce di L. 200 cioè non più mille, ma L. 1200, mentre si legge nelle note del defunto Arciprete che nel subito dopo guerra dava al cappellano la somma di L. 434.25.

L'autore dell'alleg. C n. 4 asserisce che la Fabbriceria non è mai andata alla questua per l'Arciprete, ma tace che l'Arciprete personalmente è sempre andato alla ricerca del granoturco per i bisogni della Chiesa in tutto il territorio della parrocchia e siccome tale ricerca è essenziale per i bisogni del Culto non si può rinunciare ad essa (can. 1415 § 1).

Documenti.

Nell'archivio di codesta Rev.ma Curia si trova un documento, copia del quale è conservata in questo parrocchiale archivio, indirizzato sin dal 30 Giugno 1826 all'Imp. R. Governo di Venezia con il N. 238 di prot.

In questo documento si asserisce che da tempo immemorabile Roraipiccolo ha sempre contribuito al Beneficio parrocchiale di Porcia le indicate misure di frumento e vino; che queste nei comizi 13 Maggio 1806 furono, d'accordo col parroco, cambiate in una somma e che questa contribuzione forma una parte integrante delle rendite beneficiarie e pertanto fu compresa nelle rendite certe di esso Beneficio, quando fu ad esso assegnato un sussidio pubblico.

Grandi furono le lotte tra comune e parrocchia con esito incerto e parere diverso, lasciando insoluta *de iure* la quistione, con reale solvenza favorevole alla parrocchia.

Cappellano.

In questo Archivio trovasi copia del seguente documento rilasciata da codesta Rev.ma Curia ancora il 12 Novembre 1832.

"*Nos Joseph Maria Bressa Epûs Con..... volumus autem et iubemus parochum pro tempore existentem, teneri et* obbligatum esse eligere *et semper habere unum cappellanum sumptibus benefii..... in adiutorium sibi, ad hoc ut* de suo consensu *satisfacere opportune valeat spiritualibus necessitatibus, et oneribus totius parocciae. Etc. 1 Mai 1703.*

Paulus Can. Meneghini - Cancellarius".

Proprio come il can. 476 § 6; solo questo decreto di fondazione discrepa dalla disposizione vigente nel § 3 del suddetto canone, ma l'altro can. 1417 § 2 mette le cose a posto.

Da qui il diritto del parroco di eleggersi il cappellano essendo egli solo responsabile del bene delle anime di tutta la parrocchia (can. 460 § 2; 461; 464 § 1) e quindi può e deve far mandare a spasso, valendosi pure del can. 477 § 2, chi disconosce la sua autorità e gli fa l'ostruzionismo.

Mancanza di cause che giustifichino il distacco.

Premesso che il can. 476 dà facoltà all'Ordinario di assegnare al parroco uno o anche più cooperatori prima di passare allo smembramento della parrocchia (can. 476 § 8), che il can. 216 § 4 non permette la scissione neppure se motivata dalla diversa nazionalità, considerati i nuovi eventi pei quali si vuol conguagliare le diocesi alle provincie per il principio su esposto, passiamo al can. 1427 il quale permette lo smembramento solo per giuste cause canoniche. **Il detto canone al § 2 fissa l'unica causa canonica - la grave difficoltà di portarsi alla Chiesa parrocchiale oppure la esuberante moltitudine di parrocchiani ai quali non si possa provvedere neppure a norma del can. 476 § 1.**

NOTA: can. 460 § 2 – In una stessa parrocchia vi dev' essere un parroco solo che abbia l'attuale cura d'anime, riprovata qualsiasi contraria consuetudine e privilegio.

» can. 461 – Il parroco ottiene la cura delle anime dal momento del suo ingresso in parrocchia.

» can. 464 § 1 – Il parroco per l'ufficio del suo ministero è tenuto ad esercitare la cura d'anime in tutti i suoi parrocchiani.

» can. 476 § 7 – Il cappellano è soggetto al parroco dal quale deve essere paternamente indirizzato e vigilato.

Dico subito, senza paura di essere smentito, che non militano in favore del distacco delle frazioni nè la prima, nè la seconda parte di questo canone. Non la prima perchè la distanza che separa le due chiese è poco più di un Km. su strada ottima; non la seconda, perchè se il parroco viene coadiuvato da un cappellano zelante, umile ed ubbidiente si soddisfa pienamente a tutti i bisogni del popolo, avendo il sottoscritto dimostrato che basta anche da solo – come fu costretto nelle solennità pasquali – a tutte le necessità e doveri parrocchiali, tanto più che il mezzo celere della bicicletta abbrevia le distanze: lo conferma anche la biennale permanenza del cappellano che resse questa parrocchia senza bisogno di altro aiuto. Lo stesso vecchio Arciprete, ora defunto, rimase solo per lunghi tratti di tempo nel governo della parrocchia.

Lo attesta l'all. C n. 4 "*Il cappellano..... personalmente andava alla questua del granoturco e percepiva a domicilio quella dei bozzoli; così altrettanto faceva il defunto Arciprete* durante le lunghe vacanze di cappellani „.

Torre di Pordenone (e così tante altre parrocchie vicine e lontane) (1) ha una popolazione superiore assai di numero a quella di Porcia ed è retta solamente da un vecchio Monsignore, della bella età di 70 anni!

Con sorpresa e dolore quindi, malgrado sia stato investito di tutto il Beneficio con tutti i diritti e pertinenze annessi e connessi con Decreto 29 Ottobre 1928 e con l'obbligo di oppormi a qualsiasi alienazione od usurpazione, mi sono trovato di fronte ad un fatto nuovo proibito dal can. 473 § 1, al fatto cioè di una divisione anticipata della parrocchia.

In passato Roraipiccolo non aveva che una Messa nella terza domenica d'ogni mese, nella seconda e terza festa di Natale e nelle feste di Pentecoste, e fu il Sig. Angelo Toffoli che, col beneplacito del parroco, chiamò un sacerdote per la Messa anche alla festa, pagandolo con le offerte di quella Chiesa, resa sacramentale solo nello scorcio dell'anno 1923; da quest'anno poi Messa ogni giorno ecc., binazione e funzione vesperina alla festa e il cappellano fattosi maggiorenne ha trasportato le sue tende a Rorai dichiarandosi indipendente!

Conclusione.

Dinanzi a tale fatto dovrebbe sembrare inutile se non ridicolo il parere del Beneficiato qualora non si trovasse di fronte all'autorità ecclesiastica che spinta dal can. 1428 § 1 ripetutamente glielo domanda prima con lettera n. 1382 del 12 Novembre 1928, poi con altra N. 598 dell'11 Aprile 1929 e infine con altra ancora N. 877 dell'8 Giugno a. c.

A tale richiesta l'investito si trova obbligato a rispondere che egli non vede causa canonica per la dismembrazione della parrocchia e giacchè "*ora la quistione non verte sullo stabilirsi o meno del cappellano a Roraipiccolo ma sul distacco di quella frazione e sua erezione in Vicaria - Curata indipendente* (lettera della Rev.ma Curia del 21 Aprile 1929 N. 598 di prot.) „ umilmente,

---

(1) NOTA: S. Marco di Pordenone conta 8 mila abitanti } e ciascuna parrocchia è retta da un solo parroco coadiuvato da un cappellano:
S. Giorgio di Pordenone conta 9 mila abitanti
Porcia con Rorai ne ha solo 4403 e la si vuol dividere!

ma recisamente dà parere contrario allo smembramento. Pro bono pacis conferma quanto disse nella sua lettera del 21 Novembre 1928 (2) con libertà al Superiore di provvedere in conformità al can. 476 § 2 e a questo scopo allega due carte topografiche coi confini naturali e ben distinti, delle quali una sarà per l'archivio della Rev.ma Curia e l'altra, che prego restituire col visto, per quest'archivio. Ma in tal caso, data l'importanza della parrocchia, perchè non sembri diminuita e direi quasi soffocata, sarebbe opportuna una rettifica di confini con le vaste parrocchie vicine in conformità al territorio segnato in rosso nelle carte topografiche allegate.

Coi migliori ossequi.

Porcia, 26 Giugno 1929.

Devotissimo

D. PIETRO CORONA - Arciprete

(2) NOTA: Quella lettera dopo aver fatte alcune premesse concludeva che:
"*pro bono animarum e per deferenza al Superiore e dopo l'immissione nel possesso della Parrocchia, il nuovo Arciprete potrà non mostrarsi alieno di acconsentire che il cappellano Cooperatore si stabilisca a Roraipiccolo anzichè a Porcia, sempre salvo però l'unità di Parrocchia.*